

N. 05714/2013REG.PROV.COLL.
N. 05842/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5842 del 2012, proposto da:

Cam s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Deramo, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Comune di Conversano, in persona del Sindaco in carica, e Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta, non costituiti in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 01268/2012, resa tra le parti, concernente diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons.

Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avvocato R. Aloiso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, rubricato al n. 650/2011, C.A.M. s.r.l. impugnava la nota prot. gen. 4917 in data 16 febbraio 2011 con la quale il Comune di Conversano aveva espresso formale diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW in località Marchione.

La ricorrente deduceva, con unico ed articolato motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dei principi generali in tema di denuncia di inizio attività in materia edilizia, violazione della circolare del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'energia del 15 dicembre 2010, violazione degli artt. 3, 7, 8 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di presupposto e sviamento, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1268 in data 26 giugno 2012, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, Sezione I, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza C.A.M. s.r.l. propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

L'appellante ha depositato memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 novembre 2013.

3. L'appello è infondato.

L'odierna appellante in data 9 febbraio 2010 ha presentato al Comune di Conversano denuncia di realizzazione dei lavori finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad un MW, secondo la procedura definita dall'art. 3 della legge regionale della Puglia 21 ottobre 2008, n. 31.

La norma alla quale ha fatto riferimento l'appellante è stata dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi con sentenza 22-26 marzo 2010, n. 119.

Ai sensi dell'art. 1 *quater* del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono stati fatti salvi gli impianti realizzati in base alla norma dichiarata incostituzionale a condizione della loro entrata in esercizio entro il 16 gennaio 2011.

Il suddetto termine non è stato rispettato dall'appellante la quale ritiene peraltro di poter beneficiare della disposizione contenuta nel richiamato art. 1 *quater* in quanto il ritardo sarebbe stato provocato da *factum principis*, costituito dai motivi asseritamente pretestuosi che hanno impedito il tempestivo rilascio dell'autorizzazione paesistica.

L'appellante rileva inoltre che l'interpretazione proposta è stata avvalorata dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'energia, in data 15 dicembre 2010.

Quest'ultima osservazione è palesemente irrilevante (prescindendo da ogni disamina sulla sua fondatezza) in quanto le circolari interpretative

dell'Amministrazione non vincolano il giudice.

Premessa tale – ovvia – considerazione, il ragionamento dell'appellante non può essere condiviso.

Invero, il lamentato allungamento dei tempi del procedimento amministrativo di cui si tratta è stato provocato, secondo quanto riferito dalla stessa appellante, da atti amministrativi esecutivi non impugnati.

Da tale affermazione consegue che la pretesa dell'appellante doveva essere fatta valere gravandosi nei confronti degli atti che, a suo dire, avrebbero impedito la sua facoltà di completare l'impianto e porlo in esercizio entro il 16 gennaio 2011.

Atteso che l'appellante non ha assolto tale onere, la fattispecie, ed il rapporto fra l'appellante e l'Amministrazione, sono regolati dai suddetti atti, che non possono essere disapplicati.

Inoltre, l'impianto andava messo in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e se questo non è stato possibile per ritardi nell'emanazione del nulla osta paesaggistico o per richieste documentali inutili da parte del Comune vi potranno essere semmai conseguenze risarcitorie in capo all'amministrazione ma non certo l'illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado.

4. L'appello deve, in conclusione, essere respinto.

In difetto di costituzione delle parti appellate non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 5842/12, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013

con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)